



REGOLAMENTO COMUNALE PER LA RICHIESTA DI CONTRIBUTI, PATROCINIO E CONCESSIONE UTILIZZO STRUTTURE DI PROPRIETA' COMUNALE

1. Ambito di applicazione .

- 1.1) La presente normativa disciplina criteri e modalità della concessione di patrocinio, contributi, agevolazioni e uso gratuito occasionale di strutture immobiliari, mobiliari, o apprestamento di strutture occasionali a persone ed enti pubblici privati.
- 1.2) Sono esclusi dalla presente regolamentazione
 - a) I contributi ad enti pubblici o a società cui il Comune partecipa e che vengono erogati in virtù di tale partecipazione, conformemente a quanto stabilito nelle norme statutarie e nei limiti dello stanziamento del bilancio di previsione;
 - b) I vantaggi economici la cui esistenza ed i criteri del cui ammontare sono determinati dalla legge .
- 1.3) Le norme contenute nel presente regolamento trovano applicazione in carenza o ad integrazione di normative di settore aventi natura regolamentare; in caso di contrasto tra le norme del presente regolamento e norme di altri regolamenti preesistenti, il responsabile dell'ufficio competente, qualora non sia possibile superare il contrasto in via interpretativa, proporrà le necessarie modifiche ai regolamenti.

2. Tipi di contributi.

- 2.1) I vantaggi economici che il Comune può concedere sono i seguenti
 - a) Patrocinio
 - b) Uso gratuito occasionale di strutture immobiliari, mobiliari, o apprestamento di strutture occasionali
 - c) Contributi in denaro o sotto forma di ausili materiali
- 2.2) Il patrocinio è l'espressione del sostegno concesso dal Comune ad iniziative pubbliche o private .
- 2.3) Il contributo rappresenta la partecipazione del Comune alle spese necessarie per lo svolgimento di attività aventi carattere non commerciale.

3. Patrocinio

- 3.1) Il Patrocinio è l'espressione del sostegno concesso dal Comune ad iniziative pubbliche o private, per l'apporto dato dalle stesse allo sviluppo sociale, culturale, artistico, sportivo, ricreativo, turistico, economico della comunità locale.
- 3.2) Può essere concesso a persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, con o senza personalità giuridica.
- 3.3) Quando l'iniziativa consista in una attività istituzionale del Comune, il patrocinio - ai fini dell'applicazione dell'imposta di pubblicità - comporta il rispetto dei criteri e della elencazione precisati nell'art.34 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 639.
- 3.4) La concessione del patrocinio, che può prevedere anche la partecipazione economica del Comune all'iniziativa, compete alla giunta comunale.

4. Istanza e provvedimento.

- 4.1) I soggetti che intendano ottenere il patrocinio debbono presentare, almeno 30 giorni prima dello svolgimento dell'iniziativa, una istanza corredata dei seguenti documenti:
 - a) Programma operativo ed economico-finanziario dell'iniziativa, con l'indicazione di tempi, luoghi e finalità di realizzazione;